



**COMUNE DI CALATABIANO  
PROVINCIA DI CATANIA**

**Determinazione Sindacale n. 21 del 29.05.2012**

**OGGETTO: nomina della Giunta Comunale.**

**IL SINDACO**

L'anno duemilaDODICI, il giorno VENTINOVE, del mese di MAGGIO, nell'Ufficio del Sindaco, il sottoscritto, dr. Giuseppe Intelisano, eletto Sindaco nelle elezioni amministrative del 06-07 maggio 2012, assistito dal Segretario Comunale, dr.ssa Puglisi Concetta,

**VISTO** l'art. 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dall'art. 40 della legge regionale 01 settembre 1993, n. 26; dagli artt. 8 e 15 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e dall'art. 4 della legge regionale 05 aprile 2011, n. 6, che disciplina la nomina della Giunta Comunale;

**VISTO** l'art. 33 della legge 08 giugno 1990, n. 142, come recepito dall'art. 1, lett. e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e ss. mm. ed ii., come modificato dall'art. 1, co. 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, relativo alla composizione della Giunta;

**VISTO** l'art. 2, co. 1 e 2, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, che così testualmente recita:

*"1. I comuni e le province adeguano i propri statuti alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'articolo 1 della presente legge, entro il rinnovo delle cariche elettive.*

*2. In mancanza del necessario adeguamento di cui al comma 1, anche con riferimento alle previsioni degli articoli 7 e 9 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e degli articoli 3 e 5 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, il numero degli assessori è comunque determinato, in occasione del rinnovo delle cariche elettive, nel numero massimo individuato dal comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'articolo 1 della presente legge";*

**VISTA** la circolare esplicativa dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali n. 1/2009;

**ATTESO CHE** la Giunta di questo Comune deve essere composta, oltre che dal Sindaco, da un numero di assessori pari a 04 (quattro);

**VISTI** gli artt. 7, co. 5, e 12, co. 1, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e ss. mm. ed ii., relativi alla designazione preventiva degli assessori;

**VISTO** il proprio documento programmatico nel quale, ai sensi delle suindicate disposizioni di legge, sono stati indicati, quali assessori da nominare:

1. **FRANCO FRANCESCO;**
2. **MICALIZIO GIUSEPPE;**
3. **MOSCHELLA ANTONINO;**
4. **SAMPERI CHIARA;**

**VISTO** il citato art. 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e ss. mm. ed ii., relativo ai requisiti di eleggibilità ed alle cause di incompatibilità degli assessori;

### **N O M I N A**

1. Assessori, componenti la Giunta Comunale, i signori:

1. **FRANCO FRANCESCO;**
2. **MICALIZIO GIUSEPPE;**
3. **MOSCHELLA ANTONINO;**
4. **SAMPERI CHIARA.**

2. Si riserva di eventualmente delegare, con successivo e separato provvedimento, agli assessori nominati determinate attribuzioni.

### **D I S P O N E**

La notifica del presente provvedimento agli assessori nominati ed, ai sensi dell'art. 12, co. 10, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e ss. mm. ed ii., la comunicazione del presente atto:

- al Consiglio Comunale;
- all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;
- alla Prefettura – U.T.G.;
- all'Ufficio Segreteria;
- ai Responsabili di Area;
- al Collegio dei Revisori dei Conti;
- all'Ufficio Pubblicazioni.



**IL SINDACO**  
(dr. Giuseppe Lattisano)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Puglisi dr.ssa Concetta)

